

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1400

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dal *virus* della tristezza degli agrumi (*Citrus tristeza virus*)

Presentata il 19 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tristezza (*Citrus tristeza virus*) è una delle malattie più dannose e distruttive degli agrumi, in quanto colpisce gravemente la maggior parte delle specie coltivate, soprattutto se innestate su arancio amaro.

Originatosi con ogni probabilità nel sud-est asiatico, il *virus* si è progressivamente diffuso nelle più importanti aree agrumicole del mondo. Nel bacino del Mediterraneo esso è stato segnalato in forma epidemica in alcune regioni, dove ha causato la morte di milioni di piante (Spagna, Israele e Cipro).

I sintomi più classici e specifici della malattia sono il disseccamento dei rami, la defogliazione, la riduzione di sviluppo e il progressivo deperimento della pianta fino alla morte.

Nel nostro Paese l’agrumicoltura è basata quasi esclusivamente (circa il 95 per cento) sull’utilizzo dell’arancio amaro come portinnesto e ciò è di notevole pericolosità a causa della diffusione del *virus* della tristezza degli agrumi.

Le prime segnalazioni di piante infette portarono, già nel 1996, all’emanazione del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1996, che prevedeva l’applicazione di alcune misure di prevenzione e di controllo del fenomeno.

Come sostenuto dalle principali organizzazioni agricole, tali misure non possono più ritenersi sufficienti per fronteggiare quella che è divenuta una vera e propria emergenza.

Occorre intervenire con urgenza, anche al fine di evitare che questa grave malattia possa diventare un importante fattore di crisi in un settore — quello agrumicolo — già fortemente penalizzato.

In particolare, si rende indispensabile prevedere congrue incentivazioni per gli agrumicoltori costretti a eradicare le piante infette e quelle sospette d'infezioni, per impedire la diffusione del *virus*.

L'operazione di estirpazione e quella successiva di reimpianto comportano, infatti, un notevole e ingente esborso a carico del singolo coltivatore, che sarebbe

costretto a cominciare da capo la sua attività senza un necessario aiuto da parte delle istituzioni competenti.

In conclusione, la presente proposta di legge ha lo scopo di destinare a favore dei proprietari di agrumeti colpiti dal *virus* della « tristezza » risorse significative in grado di sostenerli, non solo nella fase di eradicazione e di reimpianto degli agrumeti infetti, ma anche nei due-tre anni successivi di mancato reddito.

Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per l'estirpazione e il reimpianto degli alberi di agrumi colpiti dal *virus della tristezza* (*Citrus tristeza virus*) situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1996, sono concessi alle aziende agricole, singole o associate, a cura delle regioni territorialmente competenti, contributi in conto capitale fino ai seguenti importi, in relazione all'età dell'albero, e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di 5 milioni di euro annui:

a) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase improduttiva;

b) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase di incremento di produzione;

c) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase stazionaria;

d) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase di invecchiamento;

e) euro 5,16 per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto

su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.

4. Le misure previste dal comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali.

ART. 2.

1. Alle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1 della presente legge è concesso, a domanda, l'esonero parziale dai contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

